

### **CHIARIMENTO N. 3**

**Procedura Aperta da esperirsi mediante Richiesta di Offerta in Busta Chiusa Digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 77 comma 6, 83 e 220 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di sorveglianza sanitaria del personale della Cotral S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.**

### **QUESITI E RISPOSTE**

#### **QUESITO N. 1:**

Buongiorno, non riesco a trovare il codice CIG della gara.

#### **RISPOSTA:**

Il CIG di gara è riportato sia all'art. 23 (Altre informazioni) dell'Avviso di Procedura Aperta per via telematica n. 10/15 e sia nella lettera C) (Versamento contributo ANAC) delle Norme di Gara e Contrattuali.

#### **QUESITO N. 2:**

Quali sono gli accertamenti richiesti al punto 3 della sezione 1) del modello "C" "accertamenti diagnostici relativi al protocollo sanitario della mansione svolta"?

#### **RISPOSTA:**

Per mero refuso all'art. 7.2 del Capitolato Speciale, conseguentemente, al punto n. 3 della sezione n. 1 (Tipologia1) del modello di offerta C, è stato riportato erroneamente ""accertamenti diagnostici relativi al protocollo sanitario della mansione svolta". Tale refuso deve essere integralmente eliminato.

Pertanto ai fini della formulazione dell'offerta economica digitata sul portale dovrà essere utilizzato il modello C CORRETTO, allegato con il successivo chiarimento n. 4.

#### **QUESITO N. 3**

Alla sezione Q1A del punto 7.4 del Capitolato (Tempo trasmissione giudizi d'idoneità) si comunica come 48 ore il livello minimo di tempo per la trasmissione dei giudizi di idoneità ma nel Capitolato al punto 6.8 f) "Giudizi di Idoneità" si scrive "Il giudizio di idoneità verrà trasmesso al committente esclusivamente in formato elettronico non modificabile entro e non oltre 24 ore dall'accertamento in caso di esito negativo del test rapido. ... " Qual'è quindi il livello minimo effettivo?

#### **RISPOSTA:**

Il livello minimo effettivo deve intendersi di 48 ore.

#### **QUESITO N. 4**

Al punto 6.4) del Capitolato "Tipologia degli accertamenti sanitari" si scrive: "Per le tipologie di accertamenti relative a Operatori di Esercizio e Carrellisti descritte in seguito, il MC dovrà codificare, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, un protocollo sanitario che, comunque, dovrà comprendere:

- 1) una visita medica volta all'individuazione di sintomi di assunzione di sostanze illecite, dipendenze e correlati;
- 2) test rapido per la verifica di utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 3) test alcolimetrico."

Quindi per Operatori di Esercizio e Carrellisti l'appalto prevede la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 comprensiva di accertamenti sanitari, o come al punto 5) del Capitolato esclusivamente l'attività relativa all'assunzione di droghe e alcol?

**RISPOSTA:**

Per gli Operatori di Esercizio e Carellisti l'appalto prevede oltre all'attività relativa all'assunzione di droghe ed alcol anche gli accertamenti sanitari relativi ai rischi professionali.

**QUESITO N. 5**

Alla sezione Q1 del punto 7.4 del Capitolato (Tempo trasmissione giudizi d'idoneità) a quali mansioni si riferiscono il punto A e il punto B dato che nel Modello "C" si cita l'emissione del giudizio d'idoneità alla mansione solo per la Tipologia 2? Ed essendo non citato nella Tipologia 1, chi darà il giudizio d'idoneità alla mansione per la Tipologia 1?

**RISPOSTA:**

A tutte le mansioni citate nel capitolato: op.esercizio, operai, verificatori e video terminalisti saranno individuati i medesimi medici competenti sia per tipologia 1 che tip.2 i quali redigeranno i certificati di idoneità.

**QUESITO N. 6**

In merito ai criteri di aggiudicazione dell'offerta economica, riportati al punto 7.2 del Capitolato Speciale, vi chiediamo se è corretta la nostra interpretazione per cui, formulare un'offerta al di sotto delle soglie minime previste (Psoglia1=150,00 Euro e Psoglia2= 20,00 Euro) non comporta l'acquisizione di un maggior punteggio. Quindi, ad esempio, offrire 150 Euro per la determinazione del POE1 o offrire 100 Euro è equivalente ai fini della determinazione del punteggio?

**RISPOSTA:**

La risposta è affermativa.

**QUESITO N. 7**

Al punto 6.8 lettera e) del Capitolato cosa si intende per accreditamento SINAL e cosa si intende per autorizzazione regionale?

**RISPOSTA:**

Per accreditamento SINAL deve intendersi ACCREDIA.

**QUESITO N. 8**

In riferimento al punto in oggetto, le "attività espletate in almeno 10 siti", si riferiscono all'impresa concorrente o all'azienda cliente con "almeno 1000 dipendenti"?

**RISPOSTA:**

Si ribadisce quanto previsto all'art. 14d3 del Bando di gara ovvero il concorrente deve poter dichiarare di aver stipulato almeno un contratto, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, per accertamenti tossicologici eseguiti su unità mobili per aziende di almeno n. 1000 dipendenti con attività espletate per almeno 10 siti.

**QUESITO N. 9**

Buongiorno, volevo chiedere se l'attestato di non interferenza, firmato digitalmente, va inserito nella busta tecnica oppure nella busta digitale amministrativa

**RISPOSTA:**

L'attestato di non interferenza non deve essere restituito firmato digitalmente.

A tale scopo deve essere restituito firmato digitalmente e allegato nella busta di qualifica il modello G attestante il ricevimento e l'accettazione di tutti gli atti di gara.

## QUESITO N. 10

### PARAGRAFO 7.2 / Mod. C (Offerta economica)

1) dal raffronto tra quanto espresso nel capitolato di appalto ed il modello di offerta economica, riteniamo salvo Vs. diversa comunicazione che:

- L'offerta economica valutabile per gli accertamenti sanitari della "Tipologia 1" comprende esclusivamente gli accertamenti richiesti nel paragrafo 6.4 (visita medica/test rapido per la verifica di utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope/test alcolimetrico) mentre la esposizione degli altri costi per gli eventuali accertamenti diagnostici anche finalizzati al rilievo di abuso e tossicodipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope (esami di laboratorio di conferma ecc.) al momento non quantificabili e/o determinabili, vengono esposti solo a fini indicativi e non valutativi per eventuali necessità che dovessero manifestarsi nel corso della fornitura.

Ove tale interpretazione non fosse invece condivisa sarà necessario conoscere i rischi ed il protocollo sanitario di riferimento contenuti se nella vigente revisione del D.V.R. allo scopo di poter presentare una offerta giuridicamente valida.

#### **RISPOSTA:**

Si ribadisce che, come previsto nel paragrafo 7.2 del Capitolato Speciale, così come rettificato dalla risposta al quesito 2 del presente chiarimento, il concorrente nel formulare l'offerta economica per gli accertamenti sanitari della "Tipologia 1" deve indicare il costo onnicomprensivo **del singolo accertamento sanitario**, specificando anche gli importi per ognuna delle singole attività in esso comprese (tra le quali si ricorda non deve essere più ricompresa la voce "accertamenti diagnostici relativi al protocollo sanitario della mansione svolta"), la cui sommatoria deve corrispondere al costo onnicomprensivo indicato.

A tale scopo si allegano Tabelle riepilogative scaturite dalla 'Riunione periodica annuale di prevenzione e protezione dai rischi ex art.35 D.Lgs. 81/2008. Sorveglianza sanitaria "operatori di esercizio". Accertamenti sanitari volti al rilievo di abuso e tossicodipendenza da Alcool, sostanze stupefacenti e psicotrope. Relazione conclusiva del Medico Competente' nella quale sono riportati i dati richiesti:

#### **RISULTATI ANONIMI**

##### **> DATI GENERALI**

<b>TIPO DI VISITA</b>	<b>NUMERO</b>
Lavoratori sottoposti ad accertamenti (alcool – sostanze stupefacenti/psicotrope):	2539
Di cui lavoratori sottoposti a visita pre-assuntiva:	122
Lavoratori risultati "assenti giustificati" a visita programmata:	27
Lavoratori risultati "assenti ingiustificati" a visita programmata:	3
Lavoratori sottoposti a Follow-up per "assenza" a visita:	30
Lavoratori non ancora sottoposti a Follow-up per "assenza" a visita:	0
Lavoratori visitati "a sorpresa" sui depositi per "ragionevole dubbio del M.C."	54

<b>DATI ALCOOL</b>	<b>NUMERO</b>
Lavoratori risultati positivi ad Alcool-Test on site:	0
Lavoratori risultati positivi ad alcool a seguito di esami di laboratorio (ETG/CDT):	28
Lavoratori risultati positivi ad alcool a seguito di procedure verifiche con ulteriori esami di laboratorio (CDT/ETG/emocromo/Gamma G.T./AST/ALT.....):	1

Lavoratori inviati a struttura pubblica (SERT) per accertamento tossicodipendenza da Alcool:	1
Lavoratori riammessi al lavoro a seguito giudizio SERT:	0
Lavoratori in attesa di accertamenti SERT:	1
Lavoratori in attesa accertamenti M.C. a seguito giudizio SERT:	0

**QUESITO N. 11**

**PARAGRAFO 7.4 – Q 2**

-1°QUESITO: Lettera a – b-c-d

In relazione a quanto sopra richiediamo salvo diversa comunicazione riterremo:

- 1) che non verrà preso in considerazione un numero di "medici competenti, messi a disposizione", superiore a 4 come previsto nella colonna dei livelli minimi (min 2 max 4) e che tutti i requisiti "qualitativi" relativi all'esperienza - come previsti dalle lettere b) c) d) devono poi essere riferiti ai suddetti medici competenti indicati.
- 2) che le valutazioni inerenti "l'esperienza" di cui alle lettere b, c, d saranno tutte riferite ai suddetti 2 o 4 medici indicati, secondo i risultati delle medie aritmetiche .
- 3) che i curricula dei medici competenti dovranno essere allegati all'offerta tecnica presentata mentre la prova documentale dell'esperienza potrà essere esibita in sede di eventuale verifica dei curricula.

**RISPOSTA:**

Si ribadisce che non verrà preso in considerazione un numero di "medici competenti" messi a disposizione, superiore a 4 e che tutti i requisiti "qualitativi" relativi all'esperienza devono essere riferiti ai suddetti medici competenti.

Si ribadisce, altresì, che le valutazioni inerenti "l'esperienza" di cui alle lettere b, c, d saranno tutte riferite ai suddetti 2 o 4 medici indicati, secondo i risultati delle medie aritmetiche.

Devono essere allegati all'offerta tecnica i curricula dei medici competenti

## QUESITO N. 12

- II ° QUESITO : Lettere B-C-D (Valutazione dell'offerta)

In ordine ai criteri di valutazione delle offerte – nonostante i chiarimenti da voi riportati a pag.5 a margine delle tabelle - ci sembrano possibili due ipotesi di calcolo; infatti, con riferimento alla lettera b procederemo a valutare l'offerta di **un medesimo concorrente** che abbia offerto 2 medici di cui il primo con 10 anni di esperienza ed il secondo con 8 anni di esperienza. Le ipotesi di sviluppo come precisato sono 2:

*Ipotesi a)*

(primo medico proposto 10 anni - secondo medico 8 anni) = 18 (anni): 2 (medici) = 9 (media aritmetica)

*Ipotesi b)*

Esperienza valutabile del primo medico 10 anni / punteggio attribuito 3 (v.tabella)

Esperienza valutabile del secondo medico : PN 8 (anni): 10 (valore massimo offerto dal medesimo concorrente) =  $0,8 \times 3 = 2,4$  (punteggio attribuito al secondo medico proposto dal medesimo concorrente) .

Con l'applicazione di tale formula la media aritmetica dell'esperienza attribuita ai due medici offerti dal medesimo concorrente sarebbe pari a 2.7 secondo il seguente calcolo : 3 (primo medico) + 2,4 (secondo medico) = 5,4 (punteggio complessivo) : 2 (medici) = 2.7 (media aritmetica)

Salva diversa comunicazione riterremo applicabile la formula di cui all'ipotesi a )

### RISPOSTA:

In ordine ai criteri di valutazione delle offerte si conferma che verrà applicata la formula di cui all'ipotesi a).

## QUESITO N. 13

-III° QUESITO : (range di valutazione/punteggio)

Si richiedono chiarimenti in ordine alla formula utilizzata per la valutazione delle offerte ai fini della attribuzione dei PUNTEGGI e si propongono due interpretazioni come si evince dagli esempi sotto indicati:

Esempio Q/2 lettera a: "maggior numero di medici competenti messi a disposizione min.2 max. 4"

Il concorrente Tizio offre 4 medici = **punteggio conseguito 2 (come da tabella)**

Il concorrente Caio offre 3 medici

Ipotesi A) di sviluppo formula = Il punteggio attribuibile a Caio sarà di punti 1.50 (  $P_n$  (offerta concorrente in esame) 3 (medici) : 4 (offerta migliore medici) = 0,75 x2 = 1.50

Ipotesi B) Il punteggio attribuibile a Caio sarà di punti 0,375 determinati con una diversa applicazione della formula : (  $P_n$  ( offerta di Caio 3(medici) ) : 8 (4 medici offerti da Tizio x 2 ) = 0,375)

Salvo diversa comunicazione riterremo esatte la ipotesi a)

**RISPOSTA:**

In ordine ai criteri di valutazione delle offerte ai fini dell'attribuzione dei punteggi si ribadisce che verrà applicata lo sviluppo di formula di cui all'ipotesi a).

**QUESITO N. 14**

IV QUESITO : Q/2 lett. c) (esperienza come MC. In aziende TPL)

Differentemente da quanto previsto nelle lettere b e d, nella presente lettera non è previsto che il concorrente e/o il Medico debba documentare l'esperienza di medico competente in aziende TPL. In assenza di diversa comunicazione o rettifica riterremo che l'attribuzione del punteggio avverrà su "semplice dichiarazione" del concorrente e/o del Medico competente **senza obbligo di comprovare** la dichiarazione resa con idonea documentazione **anche in sede di verifica.**

**RISPOSTA:**

Si conferma che anche per l'attribuzione del suddetto punteggio dovranno essere allegati i curricula dei medici competenti.

**QUESITO N. 15**

V QUESITO : CAPO 7.4) Q 2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA lettere b, c, d

Sull'argomento si richiedono chiarimenti in ordine alle lettere B, C, D del capo in esame nelle quali si prende in considerazione, al fine del punteggio conseguibile, la "maggior esperienza documentata".

In proposito riterremo, salvo vostra diversa comunicazione, che la "maggior esperienza" documentata di cui alle lettere b, c, d del punto 7.4 sia riferibile **esclusivamente** al fattore "**tempo**" con riferimento al numero di anni pieni o frazioni di anno in cui è stata svolta, dal medico l'attività di "medico competente" - o l'attività di "Medico competente" in aziende T.P.L. o esecuzione di "esami tossicologici".

Diversamente si gradirebbe conoscere quali sono i diversi criteri di valutazione deliberati in commissione dall'Ente appaltante (tempo/numero di aziende TPL) ed in che percentuale ogni elemento contribuirebbe alla valutazione.

**RISPOSTA**

Si conferma l'interpretazione fornita.

**QUESITO N. 16**

VI QUESITO: CAPO 7.4 ) Q 2-B (maggior esperienza documentata come medico competente)

Con riferimento a quanto sopra (maggior esperienza documentata come medico competente) si ritengono comunque necessari chiarimenti e/o precisazioni "circa il significato a darsi alla parola "esperienza" che potrebbe da luogo a diverse interpretazioni comunque riferibili al fattore "**TEMPO**" e cioè:

a) con riferimento alla data di assunzione del primo incarico di medico competente con riferimento alla 626/94 entrata in vigore il 1/1/1997 che prevede per la prima volta tale figura professionale in materia di sicurezza.

b) con riferimento alla data di specializzazione conseguita in medicina del lavoro o altra specializzazione equivalente.

In assenza di risposta riterremo applicabile l'interpretazione di cui al punto B).

**RISPOSTA**

E' applicabile l'interpretazione di cui al punto a).

8

#### QUESITO N. 17

VII QUESITO: CAPO 7.4 ) Q (Range di Valutazione/Punteggio)

In tale capo è prevista l'assegnazione dei punteggi al concorrente che ha presentato la migliore offerta tecnica e l'assegnazione dei punteggi ai concorrenti che hanno presentato offerte tecniche peggiori

Si ritiene indispensabile meglio determinare la formula applicata in relazione alle sigle PN che assume diverse connotazioni:

- quando si riferisce al " Valore Minimo offerto" (es.Q1 lett. A e b) riteniamo si intende "offerta migliore"
- quando si riferisce invece a " valore in esame" (esempio Q2 lett.a, b, c, d) riteniamo debba intendersi "l'offerta tecnica "presentata dal concorrente non risultato migliore )
- quando si riferisce ad "valore massimo" riteniamo debba intendersi il valore della "offerta migliore".

#### RISPOSTA

La risposta è affermativa

#### QUESITO N. 18

VIII QUESITO: CAPO 7.4 Q5 lettera a) (anno immatricolazione unità mobile)

In proposito riteniamo che il criterio di valutazione dell'offerta basato sulla media aritmetica della vetustà delle unità mobili proposte come di seguito esemplificato **darebbe un punteggio maggiore alle unità mobili più vetuste:**

Il primo concorrente (Tizio) offrendo una unità mobile vetusta di anni 10 ed una seconda vetusta di anni 8 otterrebbe una media di vetustà pari a : 9 anni

Il secondo concorrente (Caio)offrendo una unità mobile più recenti di cui la prima vetusta 8 anni e la seconda di anni 8 conseguirebbe una media di vetustà pari a: 8 anni  
conseguendo il punteggio previsto i tabella di 3 punti

Applicando la formula per valutare l'offerta di Tizio (peggiore offerente) si avrebbe:  
PN 9 (offerta in esame):8 ( valore massimo )=  $1.125 \times 3 = 3.75$

Detto quanto sopra sarà indispensabile esemplificare il criterio di calcolo utilizzabile per la valutazione delle offerte.

#### RISPOSTA:

Per il calcolo utilizzabile per la valutazione delle offerta migliore ai fini dell'attribuzione del punteggio per anno di immatricolazione dell'unità mobile deve intendersi corretto il criterio di calcolo secondo il primo esempio indicato, dove però la formula riportata deve intendersi rettificata secondo la seguente formula: **Pn=offerta migliore\*3/offerta in esame.**



**QUESITO N. 19:**

**IX QUESITO: CAPO Q1 lettera B)** - Minor tempo di trasmissione giudizi di idoneità da conferma in laboratorio.

In relazione a tale punto considerato che ogni "analita" necessita di tempi tecnici **minimi diversi** per sviluppo dei risultati, è essenziale che l'ente appaltante indichi oltre al valore massimo (72 ore) anche il valore minimo, di modo da non lasciare campo ad offerte non veritiere e/o realistiche da parte dei concorrenti. In assenza dunque di una previsione di tempi minimi effettuata dall'ente appaltante per ogni analita, dovremo ritenere che la valutazione del punteggio conseguito sarà riferita – **come testualmente previsto nel bando** - al tempo di trasmissione del giudizio successivamente ai tempi minimi necessari allo sviluppo degli esami di conferma.

**RISPOSTA:**

Il termine di 72 ore è da intendersi come termine massimo di trasmissione comprensivo dei tempi minimi per analita.

**QUESITO N. 20:**

**IX QUESITO: CAPO Q1 lettera B)** - Minor tempo di trasmissione giudizi di idoneità da conferma in laboratorio.

In relazione a tale punto, considerato che ogni "analita/sostanza stupefacente" necessita di tempi tecnici **minimi diversi** per sviluppo dei risultati da conferma in laboratorio - e che dunque il tempo minimo di sviluppo necessariamente varia tra sostanza e sostanza analizzata (es. cocaina/eroina/ecc. ... ) - è essenziale che l'ente appaltante indichi oltre al valore massimo (72 ore) anche il valore minimo, per ogni analita/sostanza stupefacente analizzabile e/o un tempo minimo **mediamente** determinato di modo da non lasciare campo ad offerte non veritiere e/o irrealistiche da parte dei concorrenti.

Per quanto precede risulterebbe impossibile, come previsto, proporre in offerta un unico **valore di tempo** valido per tutti gli analiti/sostanze stupefacenti.

In assenza dunque di una previsione di tempi minimi effettuata dall'ente appaltante per ogni analita, anche mediamente stabiliti (es. 24 ore) dovremo ritenere che la valutazione del punteggio conseguito sarà riferita – **come testualmente previsto nel bando** - al tempo di trasmissione del giudizio successivamente ai tempi minimi necessari allo sviluppo degli esami di conferma.

**RISPOSTA:**

Si conferma quanto risposto al quesito n. 19

**QUESITO N. 21**

Dal capitolato si rileva che: l'aggiudicatario deve avere eseguito accertamenti tossicologici, eseguiti su unità mobili per almeno un'azienda di mille dipendenti in dieci siti. Quesito: è necessario che l'aggiudicatario abbia utilizzato l'unità mobile in tutti e dieci siti, oppure l'aggiudicatario può avere svolto i tossicologici in parte nella unità mobile e in parte presso sede aziendale?

**RISPOSTA:**

E' necessario che abbia utilizzato l'unità mobile in tutti e dieci siti

#### **QUESITO N. 22:**

1. Poiche' piu' di un documento di gara richiama il criterio q6 relativamente alla relazione tecnica, chiediamo conferma che i parametri da valutare sono soltanto q1-q2-q3-q4-q5?
2. cosa intendete per relazione tecnica formulata in coerenza con la certificazione uni en iso 10005?
3. nel documento di offerta economica, per la tipologia 1 di visita, si richiede il costo in dettaglio degli "accertamenti diagnostici relativi al protocollo sanitario della mansione svolta", a quali accertamenti fate riferimento nello specifico? non si evince in nessuna parte della documentazione di gara quale prestazione vada quotata.
4. nel capitolato, per la tipologia 2 di visita medica, si richiede la visita oculistica. chiediamo di specificare se intendete la visita del medico competente con screening visivo fatto con il visiotest oppure la visita di un medico specialista oculista?

#### **RISPOSTA**

1. Il criterio q6 non esiste. Si tratta di refuso
2. Fornire l'evidenza che gli standard della aggiudicataria siano coerenti con il piano di qualità.
3. Refuso. Eliminare la voce.
4. Viosiotest

#### **QUESITO N. 23:**

Nella busta digitale tecnica va allegato il solo documento relazione tecnica ?  
Nella busta digitale economica va allegato il solo modello c?  
Il capitolato, l'attestato di non interferenza, il bando, le norme di gara, le istruzioni operative rdo, vanno o non vanno allegati alle buste digitali?

#### **RISPOSTA**

Nella busta digitale tecnica va allegata la relazione tecnica con relativa documentazione come richiesta in capitolato.

Nella busta digitale economica va allegato il solo modello C

Il capitolato, l'attestato di non interferenza, il bando, le norme di gara, le istruzioni operative rdo, non vanno allegati in alcuna busta. A tale scopo è sufficiente allegare nella busta di Qualificazione il modello G debitamente sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante

Cordiali saluti  
Il Responsabile Servizio Acquisti, Gare e Contratti  
Antonella Pucci



#### **AGC**

**Compagnia Trasporti Laziali**  
**Società per Azioni**  
Via B. Alimena 105 – 00173 Roma  
Tel 06/720522853 - Fax 06/72052809  
P.I. 06043731006  
Capitale Sociale: €. 11.043.222,30 interamente versato  
Registro dell'Imprese di Roma  
Part. Iva e Codice Discale 06043731006  
R.E.A. Roma n. 0942379